



R.G. n. 16203/2017

### **Il Giudice**

A scioglimento della riserva assunta in data 3 ottobre 2017, osserva quanto segue.

██████████ ha contratto il 15 dicembre 2006 con la Barclays Bank PLC un mutuo fondiario in Euro indicizzato al Franco Svizzero per l'acquisto di un immobile in Monza ed ha ricevuto a tal uopo la somma di Euro 144.800,00 (per reperire il mutuo si veda il doc. n. 4 fascicolo ricorrente): il mutuo, della durata di anni venti, prevedeva all'art. 4 del testo negoziale il pagamento di rate mensili costanti comprensive di capitale ed interessi compensativi, interessi calcolati al tasso Libor Franco Svizzero a sei mesi aumentato di uno spread dell'1,3 % con piano di ammortamento predisposto dalla banca sulla base di un tasso convenzionale pari al 3,990 indicizzato al Franco Svizzero; lo stesso articolo 4 ha poi fissato il tasso di cambio Franco Svizzero/ Euro in Franchi Svizzeri 1,6175 per ogni Euro.

Tale mutuo prevedeva il duplice vantaggio per la mutuataria ██████████ della rata costante per tutta la durata del rapporto e della possibilità di potere accantonare semestralmente un importo derivante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso Libor franco svizzero a sei mesi: tale importo, pari al 24.09.2015 ad Euro 4.554,75, veniva accantonato su uno speciale conto fruttifero appositamente acceso al fine di potere essere utilizzato per l'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Il successivo articolo 7 del mutuo regolava l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo disciplinando minuziosamente le modalità attraverso le quali inoltrare la richiesta ad opera della mutuataria, le eventuali cause ostative e i criteri alla cui stregua determinare la somma da restituire alla banca mutuante: a tal uopo il terzo comma prevedeva che *“Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio convenzionale, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione*



*del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su Il Sole 24 Ore nel giorno dell'operazione di rimborso";* seguivano ulteriori dettagli quanto alle modalità di rimborso ed alle commissioni eventualmente spettanti alla banca in base al momento di presentazione della domanda di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel settembre 2015 la mutuataria [REDACTED] ha chiesto alla banca di potere estinguere anticipatamente il mutuo: la banca provvedeva ad effettuare i conteggi indicando che al capitale residuo, pari allora ad Euro 94.670,337, andava aggiunta la somma di Euro 46.047,61 giusta l'operatività del meccanismo di conversione di cui all'art. 7 del mutuo; è seguita la doglianza di parte mutuataria che da un lato ha sostenuto che il mutuo in esame fosse indicizzato al Franco Svizzero unicamente con riguardo alla determinazione degli interessi compensativi dovuti e che, dall'altro, la clausola 7 del mutuo fosse da ritenere del tutto illegittima ed inefficace per violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla banca ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo, con il conseguente diritto alla surroga del mutuo senza alcuna penale per il solo importo del capitale residuo esistente al momento della richiesta.

Seguiva il procedimento arbitrale presso l'ABF di Milano che, con decisione n. 11068 del 16.12.2016 (doc. n. 28 fascicolo ricorrente), ha dichiarato la nullità della clausola n. 7 del mutuo per cui è lite prescrivendo alla banca di effettuare i conteggi ai fini dell'estinzione del mutuo avuto riguardo all'ammontare del capitale residuo dovuto ex art. 1277 c.c. sulla base del principio nominalistico senza praticare la duplice conversione del predetto capitale secondo le modalità di cui al predetto art. 7 del mutuo.

Con il presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente [REDACTED], sul presupposto di ricoprire lo *status* di consumatore ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, ha sostenuto che l'art. 7 del mutuo stipulato con la Barclays Bank PLC si ponesse apertamente in contrasto con la disciplina predisposta a tutela dei consumatori ed, in particolare, con gli artt. 34 e 35 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 che prescrivono la redazione delle clausole in modo chiaro e trasparente nonché penetranti obblighi di informativa in capo al professionista e, sulla dedotta non idoneità della informativa precontrattuale a far comprendere il rischio di cambio insito nel prodotto proposto dalla Barclays Bank PLC nonché sull'affidamento ingenerato dalla



banca a seguito dell'invio dei documenti di sintesi semestrali circa la possibilità in capo ad essa mutuataria di potere in qualsivoglia momento estinguere il mutuo sulla base degli importi di capitale residuo ivi espressamente indicati in Euro senza alcuna ulteriore previsione di penale, ha chiesto che il Tribunale accertasse la nullità dell'art. 7 del mutuo *inter partes* per violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo e condannasse la Barclays Bank PLC a predisporre il conteggio per l'estinzione anticipata del mutuo senza praticare la duplice conversione prevista nel predetto art. 7 ma avuto riguardo unicamente al capitale residuo al momento della richiesta al valore nominale ex art. 1277 c.c.; la ricorrente azionava poi autonoma domanda di risarcimento del danno per l'importo di Euro 489,62 pari alla differenza tra l'importo del conto fruttifero – conto ove veniva veicolata in favore della mutuataria [REDACTED] l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al tasso di cambio convenzionalmente fissato nel contratto e gli interessi effettivamente dovuti dalla mutuataria in base al tasso Libor franco svizzero a sei mesi - esistente al settembre 2015 e la giacenza esistente al 31 dicembre 2016 nelle more decurtatasi appunto di Euro 489,62.

Si è costituita in giudizio la convenuta banca Barclays Bank PLC contestando in fatto e diritto il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del ricorso: la convenuta ha in particolare asserito di avere fornito tutte le informazioni necessarie alla mutuataria sia al momento delle trattative precontrattuali che al momento di conclusione del mutuo, come evidenziava la clausola n. 10 del mutuo con cui la mutuataria aveva dato atto *“di avere ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula”*, che gli artt. 4 e 7 del mutuo *inter partes* avevano disciplinato in modo chiaro e facilmente comprensibile le modalità di funzionamento del finanziamento indicizzato al franco svizzero sia con riguardo alla determinazione degli interessi che con riferimento alla eventuale fase di estinzione anticipata del rapporto, e che il meccanismo utilizzato per la individuazione della somma da corrispondere a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo era il medesimo rispetto a quello previsto per la determinazione degli interessi dovuti nelle singole rate mensili.



Radicatosi il contraddittorio ed all'esito di una vivace discussione tra le parti di causa, il Tribunale ritiene di dovere disattendere le domande azionate dalla ricorrente [REDACTED] per i motivi di seguito indicati.

Con il mutuo per cui è lite le parti hanno concordato la dazione di una somma espressa in Euro ma indicizzata al Franco Svizzero prevedendo in tal modo che i pagamenti venissero effettuati nella valuta avente corso legale nel territorio dello Stato Italiano, vale a dire in Euro: il contratto prevedeva poi un tasso di cambio Franco Svizzero/Euro in Franchi Svizzeri 1,6175 per ogni Euro, parametro quest'ultimo utilizzato per effettuare il cambio delle valute al tempo del pagamento; in sostanza il mutuatario subiva l'alea relativa sia alla variazione del tasso degli interessi che alle fluttuazioni delle valute, e ciò al solo scopo di lucrare, al momento della conclusione del contratto, tassi di interessi legati al Franco Svizzero allora più bassi rispetto a quelli legati all'Euro e di pagare meno in definitiva il denaro preso in prestito. E' poi accaduto che tale convenienza è via via scemata a far data dal 2010 a causa di un costante apprezzamento del Franco Svizzero, apprezzamento che ha aggravato la posizione dei mutuatari che, per estinguere il pagamento di una certa quantità di Franco Svizzero, dovevano acquistare più Euro.

Quanto poi alle modalità di estinzione anticipata del mutuo, l'art. 7 ha previsto un meccanismo di indicizzazione analogo a quello utilizzato per l'ammortamento del mutuo per il calcolo dei conguagli semestrali con l'unica variante costituita dall'indicazione, come parametro, del solo tasso di cambio atteso che nel caso di surroga o di estinzione anticipata si ha riguardo unicamente al capitale e non agli interessi: in tale ipotesi la norma prevede che si debba ragguagliare il capitale residuo al tasso di cambio Franco Svizzero/ Euro in Franchi Svizzeri 1,6175 per ogni Euro salvo poi riconvertire il ricavato nella valuta Euro utilizzando ai fini della riconversione il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, e ciò considerato che la parte mutuataria deve effettuare il pagamento in Euro e, alla medesima data, la banca deve estinguere il mutuo in Franchi Svizzeri.

Ciò premesso, è emerso dagli atti di causa che, nel corso del rapporto, la mutuataria [REDACTED] abbia pagato, proprio grazie al meccanismo di cambio previsto in contratto, interessi compensativi sulle singole rate mensili in misura inferiore a quanto



avrebbe pagato ove gli interessi fossero stati agganciati all'Euro, e ciò anche allorché il Franco Svizzero aveva cominciato ad apprezzarsi sull'Euro: tale situazione si desume dal fatto che nell'arco di durata del rapporto sino al settembre 2015 la mutuataria [REDACTED] abbia accumulato tale differenziale nel conto fruttifero accessorio al finanziamento per cui è lite per l'importo pari al 24.09.2015 ad Euro 4.554,75; pur rimanendo la rata invariata, ogni sei mesi la banca procedeva ai necessari congruagli accreditando od addebitando sul conto fruttifero le somme risultanti dai conteggi sulla scorta del tasso di interesse Libor applicato al Franco Svizzero e sulla scorta del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro.

Il mutuo *inter partes* in sostanza, attualmente in essere tra le parti, non ha allo stato cagionato alcun detrimento in capo alla parte mutuataria che ha lucrato sin dall'inizio del mutuo e sta al momento lucrando – del tutto legittimamente del resto – la corresponsione di un minore interesse proprio in virtù del meccanismo negoziale divisato all'art. 4 del contratto: la mutuataria pertanto ha ben compreso il meccanismo del funzionamento del mutuo avendone sfruttato le potenzialità ed avendo concordato *ab imis* un tasso conveniente in quanto agganciato al Franco Svizzero e non all'Euro.

Venendo in modo più specifico alle doglianze di parte ricorrente, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione dell'obbligo di informativa in capo alla banca mutuante che ha stipulato un mutuo fondiario nelle forme dell'atto pubblico ed ha fornito alla parte mutuataria il foglio informativo come previsto dalla clausola n. 10 del mutuo con cui la ricorrente aveva dato atto "*di avere ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi e di essersi avvalsa del proprio diritto di visionare il testo contrattuale prima della stipula*": è stata la stessa ricorrente ad avere depositato l'informativa del mutuo ricevuta dalla banca al momento dello svolgimento delle trattative (doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente) nonché la scheda del prodotto mutuo franchi svizzeri (doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), il che comprova l'assolvimento degli obblighi di informativa in capo alla banca mutuante.

Del pari il Tribunale ritiene che il contenuto degli artt. 4 e 7 del mutuo *inter partes*, del tutto chiaro e facilmente comprensibile per un operatore medio, sia atto ad esplicitare le modalità di funzionamento del finanziamento indicizzato al Franco Svizzero sia con riguardo alla determinazione degli interessi componenti le singole rate mensili che con



riferimento alla eventuale fase di estinzione anticipata del rapporto: con il mutuo in esame le parti hanno agganciato il corrispettivo del finanziamento alle oscillazioni del Franco Svizzero proprio al fine di consentire alla mutuataria odierna ricorrente di pagare minori interessi rispetto a quelli che sarebbero maturati con l'indicizzazione di essi all'Euro.

Del pari chiaro e comprensibile risulta il meccanismo della duplice conversione previsto dall'art. 7 del contratto in caso di estinzione anticipata del mutuo: occorre ragguagliare il capitale residuo al tasso di cambio Franco Svizzero/ Euro in Franchi Svizzeri 1,6175 per ogni Euro e riportare il ricavato nella valuta Euro utilizzando ai fini della riconversione il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione sì da ottenere la somma da versare per l'estinzione anticipata del rapporto, e ciò considerato che la parte mutuataria deve effettuare il pagamento in Euro e, alla medesima data, la banca deve estinguere il mutuo in Franchi Svizzeri; come detto in precedenza, il meccanismo utilizzato per la individuazione della somma da corrispondere a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo risulta eguale a quello previsto per la determinazione degli interessi dovuti nelle singole rate mensili, e ciò per il semplice fatto che nel caso di surroga o di estinzione anticipata si ha riguardo unicamente al capitale e non agli interessi, di talché di nulla può dolersi la parte ricorrente per l'applicazione di una modalità di conversione che permea l'intero rapporto in esame.

La pronuncia dell'ABF di Milano che, con decisione n. 11068 del 16.12.2016, ha dichiarato *inter partes* la nullità della clausola n. 7 del mutuo per cui è lite ed ha prescritto alla Barclays Bank PLC di effettuare i conteggi, ai fini dell'estinzione del mutuo, avuto riguardo all'ammontare del capitale nominale residuo dovuto senza praticare la duplice conversione del predetto capitale secondo le modalità di cui al predetto art. 7 del mutuo, si palesa ad avviso di chi scrive, al pari delle altre pronunce arbitrali prodotte dalla difesa di parte ricorrente, del tutto generica nella misura in cui ha rilevato la violazione degli obblighi di informativa e di trasparenza gravanti sulla banca odierna convenuta, non spiegando perché tali violazioni si siano in concreto verificate né le motivazioni tali per cui ritenere oscuro il testo negoziale oggetto di causa che oscuro non è affatto: in definitiva la ricorrente [REDACTED] ha inteso concludere un mutuo indicizzato ad una valuta straniera avendone lucrato i vantaggi – tutt'ora in essere nella



fase fisiologico del rapporto – ma non volendo addossarsi gli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto, intento che non risulta percorribile giusta il principio di cui all'art. 1372, primo comma, del codice civile, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.

Consegue la validità ed efficacia degli artt. 4 e 7 del mutuo *inter partes* ed il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico della ricorrente [REDACTED] nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c.:

- 1) rigetta le domande azionate dalla ricorrente [REDACTED] avverso la Barclays Bank PLC;
- 2) condanna la ricorrente [REDACTED] al pagamento, a favore della Barclays Bank PLC, delle spese di lite liquidate in Euro 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, iva e cpa come per legge.

Milano, 9 ottobre 2017

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

